

(N. 1115-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1955

---

Comunicata alla Presidenza il 20 giugno 1956

---

Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata  
per la importazione di navi estere.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che il Governo propone alla vostra attenzione riguarda la riduzione per un breve periodo, fino cioè al 31 dicembre 1957 dell'imposta di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, per le navi mercantili importate dall'estero.

È certamente noto a tutti voi che l'imposta di cui al citato articolo 17 costituisce un tributo compensativo dell'imposta generale sull'entrata in quanto l'articolo 1 della legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata assoggetta a tributo solo la entrata che corrisponda a cessione di beni o a prestazione di servizi effettuata nel territorio della Repubblica. In virtù di questa norma la compravendita stipulata all'estero di merci esistenti all'estero non è soggetta a tassa, come, in virtù del quarto comma dell'articolo 17, non è soggetta a tassa neppure la compravendita avvenuta nel territorio della Repubblica di merci di origine estera ed esistenti all'estero.

Consegue a questo sistema che la merce acquistata all'estero costerebbe meno delle corrispondenti merci di origine italiana se, insieme con i diritti doganali, non si esigesse in occasione della importazione anche un tributo pari all'ammontare dell'imposta generale sull'entrata. È precisamente quanto stabilisce l'articolo 17, primo comma della legge, comma che è redatto in questi termini precisi: « In corrispondenza della imposta stabilita dall'articolo 1 del presente decreto, sulle merci importate dall'estero è dovuta per il fatto obiettivo della importazione, un'imposta nella stessa misura del 3 per cento stabilita per le entrate derivanti da trasferimento di merci nel Regno (territorio della Repubblica) ».

Per le navi acquistate all'estero, agli effetti della imposta doganale e della imposta di cui all'articolo 17 di cui stiamo trattando la nazionalizzazione corrisponde alla importazione.

Dalla relazione con la quale il disegno di legge vi è presentato dal Governo si apprende che tale imposizione rende più difficile da parte di nostri armatori l'acquisizione delle navi estere, onde i nostri armatori stessi sarebbero spinti a creare società di comodo, battendo bandiera di Stati esteri con la conseguenza che così essi vengono ad evitare non solo l'impo-

sta compensativa dell'I.G.E. sulle navi, ma anche gli altri tributi dovuti all'Erario dello Stato.

Ha soggiunto il Sottosegretario che ha illustrato il disegno di legge avanti la Commissione la considerazione che mentre gli armatori più forti usano commettere le navi nuove ai cantieri, i piccoli armatori tendono a rendersi acquirenti di navi estere, già costruite, normalmente di seconda mano, ragione per cui il provvedimento finirebbe ad avvantaggiare soprattutto medi e piccoli armatori.

Durante il periodo della ricostruzione del nostro naviglio mercantile, quando non era possibile nè consigliabile che tutte le navi necessarie venissero costruite in Italia, appunto per favorire il sollecito ripristino della flotta, con decreto legislativo 29 giugno 1947, n. 779, fu accordata la esenzione dalla imposta generale sull'entrata « per i pagamenti per gli acquisti di navi estere, eseguiti dai nazionali per attuare la ricostruzione del naviglio sinistrato per causa di guerra »: ma la norma riportata ha cessato di essere applicata col 30 giugno 1950. La asserita necessità della nuova norma si spiegherebbe appunto ancora con la non corrispondenza ai bisogni del nostro tonnellaggio da carico.

Il disegno di legge è stato profondamente esaminato dalla Commissione che si è trovata di fronte a molteplici perplessità sia perchè sembrava che fosse improbabile che per il solo fatto della mancata riduzione dell'imposta sostitutiva dell'I.G.E. sul prezzo d'acquisto, armatori italiani avessero ragione di preferire il mantenimento delle loro navi sotto bandiera estera (Panama - Monaco Principato, ecc.) quando è notorio che intere flotte di navi delle più svariate nazionalità trovano la convenienza di rimanere iscritte alla Marina mercantile di questi piccoli Stati che possono permettersi di concedere agevolazioni fiscali di ogni genere a questi imprenditori ospitati, sia perchè si temeva che il vantaggio accordato dovesse servire soltanto a rendere più facile la nazionalizzazione di navi destinate poi ad essere riarmate, o rammodernate con contributo dello Stato italiano, con una speculazione non prevista dal Parlamento in occasione della approvazione della legge Tambroni a favore della Marina mercantile.

Altre perplessità ancora ha destato la proposta di legge in coloro che sono contrari a qualunque riduzione od esenzione fiscale, non potendosi mai conoscere fino in fondo quali siano le ripercussioni indirette di ogni provvedimento.

Di fronte però alle reiterate assicurazioni del rappresentante del Governo che la norma di legge, la quale implica un presumibile danno

per l'Erario per cifra inferiore ai 200 milioni, possa veramente essere utile agli effetti dell'aumento della potenza della nostra Marina mercantile e non abbia in pratica a dar luogo ad abusi, la maggioranza della Commissione ha espresso parere nel senso che il disegno di legge possa essere meritevole della vostra approvazione.

TRABUCCHI, *relatore*.

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

Per le navi mercantili importate fino al 31 dicembre 1957 da parte di chi ne ha effettuato direttamente l'acquisto dalla ditta estera venditrice, l'imposta di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, è stabilita nella misura dell'uno per cento.